



G.26284

Sent. N. 39/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

Elena Brandolini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26284 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna contro la Signora

CARTA Michela (c.f.: CRTMHL85M71I851B), nata a Sorgono (NU) il 31

agosto 1985, residente in Olbia (SS), Via Del Cinto, n. 4, non costituita in

giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

15.12.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 16.10.2025, celebrata con l'assistenza

del Segretario, Dott.ssa Annalisa Lombardini, il Magistrato relatore Cons.

Gaetano Berretta e il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore

Generale, dott.ssa Elisabetta Usai.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 5.12.2024, la Procura Regionale ha

	convenuto in giudizio la Sig.ra CARTA Michela, titolare dell'omonima ditta	
	individuale, per sentirla condannare – con imputazione a titolo di dolo - al	
	risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in complessivi euro	
	108.057,21, asseritamente cagionato all'ARGEA (Agenzia Regionale per la	
	Gestione e l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura) in conseguenza	
	dell'indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola	
	Comune a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sardegna	
	(PSRS) 2007/2013, Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole –	
	3° bando pubblico all'agricoltura.	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno ex art.	
	129, comma 3, disp. att. c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso	
	il Tribunale di Nuoro, la quale, con informativa in data 12 marzo 2020,	
	segnalava di aver esercitato l'azione penale nei confronti di una pluralità di	
	soggetti, tra i quali CARTA Michela, per i delitti di cui agli artt. 110 e 640	
	bis c.p. in relazione all'indebita percezione di finanziamenti pubblici e	
	procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità	
	amministrativa sulla base delle risultanze dell'attività investigativa espletata	
	dalla Guardia di Finanza di Sassari.	
	La Procura Regionale premetteva che le singole fattispecie vagliate in	
	sede investigativa avrebbero riguardato un complesso sistema illecito per	
	l'indebita percezione di finanziamenti pubblici a sostegno della	
	valorizzazione delle aziende agricole, connotato dalla circostanza per cui la	
	quasi totalità dei lavori oggetto dei finanziamenti pubblici veniva	
	formalmente eseguita da aziende agricole a loro volta beneficiarie dei	
	medesimi finanziamenti, con l'artificiosa creazione di un sistema circolare di	
	2	

	fatturazione e di pagamento fittizio, privo di una sottostante correlata	
	effettiva sopportazione dei costi per la realizzazione delle opere oggetto di	
	sostegno pubblico, effettuate largamente, invece, “in economia”.	
	Con specifico riguardo alla posizione dell’azienda di CARTA	
	Michela, veniva esposto quanto segue.	
	1) La convenuta presentava all’ARGEA la domanda di contributo n.	
	STGL/PSR/121/2012/45 del 10 agosto 2012, accolta con	
	determinazione ARGEA n. 2564 dell’11 giugno 2013 e liquidata	
	per euro 57.384,13 con determinazione n. 4253 del 23 settembre	
	2013 e per euro 50.673,08 con determinazione ARGEA n. 9013	
	del 9 novembre 2015 (finanziamento complessivo pari ad euro	
	108.057,21).	
	2) Tra le fatture presentate dalla Sig.ra CARTA Michela per la	
	realizzazione delle opere oggetto di finanziamento emergevano le	
	fatture n. 1 del 14 gennaio 2014 e n. 2 del 21 gennaio 2014,	
	aventi per oggetto la fornitura e la messa in opera dei materiali	
	per la realizzazione di una recinzione metallica, emesse dalla ditta	
	individuale Manca Daniele, fatture pagate sul conto corrente n.	
	00070244125, cointestato a Manca Giuseppe e al fratello Manca	
	Daniele, per euro 35.681,25 in data 15 gennaio 2014 e per euro	
	10.466,50 in data 22 gennaio 2014, con la causale “fornitura e	
	messa in opera recinzione metallica PSR” (per un totale di euro	
	46.147,75).	
	3) A sua volta, la Sig.ra CARTA emetteva nei confronti di Manca	
	Giuseppe le fatture n. 1 del 7 gennaio 2014 e n. 2 del 13 gennaio	

	2014, rispettivamente, per euro 29.130,75 ed euro 19.972,26 (per	
	un totale di euro 49.103,21), aventi parimenti come oggetto la	
	fornitura e la messa in opera dei materiali per la realizzazione di	
	una recinzione metallica, fatture pagate rispettivamente nelle date	
	del 10 e del 16 gennaio.	
	4) La Sig.ra Carta Michela, in occasione delle sommarie	
	informazioni testimoniali rese in data 11 novembre 2015, non	
	avrebbe fornito valide spiegazioni in merito ai rapporti	
	intrattenuti con Manca Giuseppe, dichiarando solo di conoscere il	
	fratello di quest'ultimo, Manca Daniele, e di aver effettuato le	
	recinzioni dei terreni a favore di Manca Giuseppe.	
	5) Premesso che CARTA Michela non risultava avere posizioni	
	contributive INPS né come datore di lavoro né come lavoratore,	
	sarebbe emerso in sede investigativa che le fatture di acquisto dei	
	materiali che sarebbero stati utilizzati dalla Sig.ra CARTA per le	
	lavorazioni a favore di Manca Giuseppe (fatture emesse dalla	
	ditta Edilfer S.r.l.), ammontavano ad euro 1.522,27 e ad euro	
	516,39, importi inverosimilmente bassi rispetto ai lavori fatturati	
	alla ditta di Manca Giuseppe (euro 29.130,75 ed euro 19.972,26),	
	e recavano date di emissione (29 luglio e 23 ottobre 2013) lontane	
	nel tempo rispetto a quelle della presunta esecuzione dei lavori (7	
	gennaio 2014 e 13 gennaio 2014); tale evidenza renderebbe	
	inverosimile che vi sia stato un collegamento tra tali acquisti e le	
	ipotetiche attività a favore di Manca Giuseppe; il luogo di	
	consegna delle merci fornite dalla Edilfer S.r.l. sarebbe infine	
	4	

	intervenuta presso la sede dell’azienda di CARTA Michela e non	
	già presso il luogo della presunta esecuzione dei lavori.	
	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava alla Sig.ra CARTA Michela di aver percepito indebitamente il	
	finanziamento pubblico in conseguenza della presentazione di	
	documentazione non veritiera in ordine agli interventi effettuati nella propria	
	azienda.	
	Dopo aver puntualmente richiamato le norme del bando pubblico per	
	l’ammissione ai finanziamenti del “<i>Programma di sviluppo rurale 2007-</i>	
	<i>2013 - Misura121 – Ammodernamento delle aziende agricole</i>”, in	
	particolare l’art.11 - a mente del quale le spese ammissibili a contributo sono	
	esclusivamente quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale sulla	
	base di comprovati pagamenti, l’organo requirente evidenziava che dalle	
	acquisizioni documentali e dagli altri accertamenti compiuti, i finanziamenti	
	pubblici sarebbero stati ottenuti sia dall’odierna convenuta CARTA Michela,	
	sia dal Sig. Manca Giuseppe tramite la creazione di rapporti fittizi che si	
	sarebbero sostanzialmente annullati a vicenda, sia dal punto di vista	
	economico (medesime lavorazioni) che finanziariamente (medesimi	
	importi), nel giro di pochi giorni, consentendo a entrambi di ottenere una	
	documentazione da esibire ad ARGEA per l’erogazione di risorse pubbliche.	
	La Procura Regionale evidenziava che l’indebita parallela percezione	
	dei contributi da parte di Manca Giuseppe sarebbe già stata oggetto di	
	accertamento di illiceità da parte di questa Sez. Giurisdizionale (sentenza n.	
	3/2023) e dopo aver riferito di aver formalizzato, nei confronti della	
	convenuta, l’invito a fornire deduzioni – al quale non seguiva il deposito di	
	5	

	deduzioni difensiva - concludeva domandandone la condanna, con	
	imputazione a titolo di dolo, al pagamento a favore di ARGEA, della somma	
	di euro 108.057,21, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di	
	giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	5.12.2024, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.	
	La convenuta non si costituiva in giudizio.	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato	
	le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - intervenuta in	
	data 27.12.2024 ex art.140 c.p.c. a seguito della ricezione della	
	raccomandata d'avviso – deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia	
	stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della Sig.ra	
	CARTA Michela ex art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
	6	

	2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da ritenere dimostrato che la Sig.ra CARTA Michela, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha percepito finanziamenti a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sardegna (PSRS) 2007/2013 – 2° bando pubblico sulla base di una domanda di finanziamento del 10.8.2012 per il miglioramento dell'azienda di allevamento di ovini e suini sita in Arzachena (SS), alla quale seguiva l'accoglimento da parte di ARGEA (provvedimento dell'11.6.2013) con uno stanziamento di euro 114.768,26 e la successiva liquidazione sia dell'anticipazione di euro 57.384,13 (determinazione del 23.9.2013), sia del saldo per euro 50.673,08 (determinazione del 9.11.2015).	
	Sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale – risultante attualmente pendente – attivato dalla Procura della Repubblica di Nuoro per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.), è emerso chiaramente che la rendicontazione di una parte delle lavorazioni previste – segnatamente la realizzazione di una rete metallica – è intervenuta sulla base della presentazione di fatture (intestate alla ditta Manca Daniele) non corrispondenti ad un effettivo intervento. Tale accertamento deriva dall'analisi dei rapporti intercorsi tra la convenuta CARTA Michela e i fratelli Manca Daniele e Manca Giuseppe, connotato da un anomalo scambio di fatture tra di loro per la vicendevole realizzazione del medesimo intervento, ovvero la realizzazione di una recinzione metallica.	
	Sulla base di una serie di elementi indiziari, segnatamente l'evidente anomalia dello scambio di fatture per l'esecuzione di un intervento,	

	quantomeno da parte della ditta individuale della convenuta, esorbitante	
	l'ordinaria attività di allevamento di ovini e suini, la mancata plausibile	
	giustificazione dell'operazione in sede di audizione in sede di indagini penali	
	e la circostanza, da ritenere particolarmente significativa, che sono emerse	
	fatture per l'acquisto della rete metallica da parte della Sig.ra CARTA	
	Michela (per importi nettamente più contenuti rispetto a quelli esposti nelle	
	fatture oggetto di scambio) in data distante almeno 6 mesi rispetto a quella	
	dell'asserita realizzazione dell'opera, la Sezione ritiene – sulla base di una	
	presunzione basata su elementi gravi, univoci e concordanti - che	
	l'intervenuta alterazione delle regole per ottenere il contributo pubblico sia	
	concretamente intervenuta.	
	Sulla base delle norme del bando (segnatamente gli artt. 13 e 16), il	
	contributo può essere revocato in caso di false dichiarazioni, da ritenere	
	essere state effettivamente commesse dalla Sig.ra CARTA Michela.	
	La vicenda oggetto della presente controversia risulta già vagliata dalla	
	Sezione in relazione alla parallela contestazione di responsabilità nei	
	confronti della ditta Manca Giuseppe (sentenza n.3/2023). Il pronunciamento	
	ha in particolare evidenziato che proprio l'indebito scambio di fatture	
	avrebbe consentito la rappresentazione di spese non sostenute, con	
	conseguente venir meno del diritto alla contribuzione.	
	In conclusione, deve ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza dei	
	presupposti per l'imputare alla Sig.ra CARTA Michela - a titolo di dolo	
	derivante dalla consapevole presentazione di documentazione rendicontativa	
	non veritiera - il pregiudizio subito dall'ARGEA a seguito dell'intervenuta	
	liquidazione dell'anticipazione e del saldo del contributo originariamente	
	8	

		concesso, pari ad euro 57.384,13 + euro 50.673,08 = euro 108.057,21.	
		3. In conclusione si ravvisano in capo alla Sig.ra CARTA Michela	
		pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il	
		danno erariale arrecato al patrimonio dell'ARGEA, definitivamente	
		quantificato in complessivi euro 108.057,21:	
		1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è	
		verificato il comportamento pregiudizievole;	
		2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in	
		essere;	
		3) l'elemento soggettivo del dolo.	
		La complessiva somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza	
		dalle date dei singoli pagamenti disposti in favore della convenuta e sarà	
		gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
		sentenza sino al soddisfo.	
		4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come	
		in dispositivo.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
		definitivamente pronunciando,	
		Dichiara	
		La contumacia della convenuta CARTA Michela ex art.93 c.g.c..	
		Condanna	
		CARTA Michela, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui	
		all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore Agenzia Regionale	
		per la Gestione e l'Erogazione degli aiuti in Agricoltura (ARGEA), della	
		9	

